

STATUTO

NORME GENERALI

Articolo.1 – Costituzione, denominazione, sede e logo

1 - in data 11 novembre 2013 è stata costituita la libera Associazione denominata Manager Sportivi Associati – “MSA”, in forma contratta, che ha durata illimitata e non ha scopo di lucro; durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.


2 – L’Associazione è retta da norme statutarie e regolamenti ispirate al principio di partecipazione all’attività sociale da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza e pari opportunità.

3 - L’associazione potrà darsi veste giuridica diversa, allo scopo di realizzare le finalità statutarie.

4 - L’associazione potrà aderire a reti associative. Con l’adesione, l’associazione accetta incondizionatamente – per sé e per i propri associati - di conformarsi alle norme e alle direttive delle reti associative.

5 – L’Associazione ha sede legale in Roma (RM) e potrà istituire sedi secondarie in Italia e all’Estero. Il trasferimento della sede legale in altra città deve essere deciso con deliberazione dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo, con la sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito della stessa città; tale eventuale variazione non costituisce modifica statutaria.

6 – L’Associazione è titolare di un marchio riprodotto sul sito www.managersportivi.it la cui figura si allega al presente statuto. Il marchio potrà essere utilizzato, oltre che direttamente dalla Associazione anche dal socio finché permane il vincolo associativo, purché il socio utilizzi sempre il marchio unitamente alla qualifica di membro della Associazione e tale utilizzo avvenga conformemente alle modalità stabilite dai regolamenti interni. Qualora il marchio venga utilizzato in violazione di quanto sopra previsto, il Consiglio Direttivo, di propria




iniziativa o su segnalazione di altri soci, potrà comminare ai contravventori, a proprio insindacabile giudizio, un richiamo scritto ed eventualmente disporre la perdita del diritto all'utilizzo del marchio, nonché la sospensione o la esclusione del socio dall'Associazione.

Articolo 2 – Scopi e attività

1 -Manager Sportivi Associati è un'associazione di categoria, inserita nell'elenco delle Associazioni Professionali che rilasciano l'Attestato di Qualità, tenuto presso il **Ministero dello Sviluppo Economico** secondo quanto previsto dalla Legge n.4/2013 che disciplina le professioni non ancora organizzate in Ordini o Collegi, che riunisce, rappresenta e tutela, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, tutti coloro i quali esercitano la professione di "Manager Sportivo" intesi come quei soggetti in grado di gestire strategicamente le organizzazioni, gli impianti e gli eventi sportivi con specifiche competenze di gestione d'impresa, strategie di marketing e comunicazione nonché degli aspetti giuridici, economici e finanziari in ambito sportivo professionistico e dilettantistico, sia con riferimento all'altro livello sportivo specialistico che al c.d. sport di cittadinanza.

2 – L'Associazione ha il precipuo scopo di:

- a) promuovere, tutelare, vigilare e favorire le attività dei Manager Sportivi;
- b) operare per la massima qualificazione professionale e tecnica dei suoi iscritti, promuovendo anche la certificazione di qualità delle prestazioni professionali;
- c) garantire il rispetto da parte degli iscritti delle regole deontologiche sancite in un apposito Codice di condotta in ossequio a quanto disposto dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2013, n. 22);
- d) svolgere attività di studio, formazione e ricerca e promuovere, anche attraverso specifiche iniziative, l'aggiornamento e la formazione permanente dei propri associati nonché di quanti desiderino perfezionare le proprie competenze;
- e) promuovere e valorizzare l'identificazione specifica delle attività professionali del



manager sportivo anche attraverso il riconoscimento pubblico della professione e dell'Associazione nonché con la disciplina delle condizioni di esercizio delle attività professionali di manager sportivo e l'impiego degli iscritti all'associazione nella sua applicazione;

f) promuovere programmi utili ad elevare e ad approfondire la conoscenza delle attività professionali di manager sportivo sul piano culturale, etico e tecnico nel contesto socio-economico;

g) rappresentare gli iscritti nell'analisi, discussione e soluzione di tutti gli aspetti che attengono l'esercizio, la regolazione e lo sviluppo delle attività professionali di manager sportivo nei loro vari settori di specializzazione, intraprendendo ogni opportuna azione di rappresentanza degli interessi rappresentati presso il processo decisionale pubblico ed altre autorità, enti ed organismi che siano preposti a indicare regole di comportamento professionale riferite alle attività di manager sportivo;

h) tutelare i diritti e gli interessi professionali ed economici degli iscritti ed intervenire perché siano osservati dagli iscritti i rispettivi doveri, e, nel contempo, fare azione di conciliazione nelle controversie inerenti l'attività professionale attraverso i competenti organi associativi;

i) rappresentare presso organismi, istituzioni ed enti gli iscritti per garantire la tutela delle attività professionali, degli interessi dei datori di lavoro e dei committenti in tutte le sedi opportune;

j) operare per l'osservanza di accordi e convenzioni che attengano l'esercizio delle attività professionali di manager sportivo, in tutte le sedi nazionali e internazionali, promuovere le attività e gli interventi opportuni all'orientamento degli studenti di management sportivo ed affini alla professione di Manager Sportivo.

SOCI



Articolo 3 – Soci

1 - Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno presentare una domanda di ammissione in cui dichiarino di attenersi al presente statuto e ad osservarne i regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Tutti i soci, con la domanda di ammissione, danno atto di essere compiutamente informati dello Statuto e delle attività svolte dall'Associazione,

2 - I requisiti minimi qualificanti per l'ammissione all'Associazione sono:

a) essere cittadino italiano o di uno dei Paesi dell'Unione Europea o avere il un domicilio fiscale in Italia;

b) avere il pieno godimento dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

d) aver conseguito un diploma di maturità/licenza di scuola secondaria di primo grado o essere in possesso del provvedimento di riconoscimento o di equiparazione previsto dalla normativa vigente in caso di conseguimento del titolo all'estero;

e) essere in possesso dei titoli o delle esperienze qualificanti per lo svolgimento della professione di Manager Sportivo secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo ed adottati dal Comitato Tecnico Scientifico;

f) esercitare o voler esercitare la professione di manager sportivo;

3 - In funzione dei requisiti posseduti al momento della presentazione della domanda di ammissione i soci sono inseriti in tre distinti elenchi:

a) Soci Ordinari

b) Soci Junior


c) Soci Sostenitori

4 - Sono "soci ordinari" le persone fisiche, che esercitano o intendono esercitare la professione di Manager Sportivo definita dall'art. 2 dello Statuto di MSA, in possesso di elevate competenze professionali nel campo del management sportivo. Tali competenze, in ingresso, devono essere garantite da un numero di crediti formativi ed esperienziali valutati sulla base di quanto previsto dal Regolamento di verifica ed aggiornamento professionale. Le competenze, per esser tali vanno continuamente aggiornate tramite iniziative didattiche ed esperienziali interne ed esterne ad MSA e valutate secondo quanto previsto dal Regolamento di verifica ed aggiornamento professionale.

5 - Sono "soci junior" sia le persone fisiche al di sotto dei 25 anni di età che esercitano o intendono esercitare la professione di Manager Sportivo definita dall'art. 2 dello Statuto di MSA e che hanno superato le procedure di valutazione per i titoli e l'esperienza sulla base di quanto previsto dal Regolamento di verifica ed aggiornamento professionale; sia le persone fisiche maggiorenni non ancora in possesso delle competenze previste per la qualifica di socio ordinario che si impegnano ad acquisire i necessari crediti formativi ed esperienziali secondo quanto previsto dal Regolamento di verifica ed aggiornamento professionale, pena la decadenza da socio.

6 - La permanenza nell'elenco dei "Soci Ordinari" dei "Soci Junior" richiede che il socio svolga periodicamente attività di aggiornamento professionale organizzata o riconosciuta da MSA, tale da garantire le competenze necessarie per esercitare la professione di manager Sportivo.

7 - Sono "Soci Sostenitori" le persone fisiche e gli enti pubblici e privati che desiderano esprimere adesione e sostegno al perseguimento degli scopi di MSA indicati nell'art. 2 dello Statuto. I Soci Sostenitori provvedono a tal fine al versamento di una quota annuale a sostegno delle attività MSA nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo e mantengono tale qualifica ed il correlativo obbligo fino a rinuncia.



Le modalità che regolano l'ammissione dei Soci Sostenitori vengono determinate con apposito regolamento da parte del Consiglio Direttivo

8 - La distinzione tra soci ordinari, soci Junior e soci sostenitori è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti i soci hanno infatti eguali diritti ed il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti i soci e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

9 - Il numero degli Associati è illimitato e viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

10 - Tutti i dati forniti ad MSA saranno trattati nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. 196/2003, ("Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito "Il Codice") e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 4 – Obblighi e diritti

1 – I soci sono tenuti ad osservare lo Statuto, il codice di condotta e quello etico, le delibere e le decisioni degli organi dell'Associazione.

2 – I soci devono annualmente provvedere al pagamento della quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

3 - i Soci hanno diritto a:

- partecipare alle Assemblee dei soci;
- partecipare alle attività promosse, organizzate e realizzate da MSA in ogni suo ambito, secondo le delibere del Consiglio Direttivo e degli specifici regolamenti.

Art. 5 – Decadenza da socio

1 – La qualifica di socio si perde per dimissioni, esclusione o a causa di morte.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo entro il

30 novembre

2 - L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio, nel caso in cui

si verifichi uno dei seguenti fatti:

inadempienza alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti, delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

a) perdita dei requisiti che hanno determinato l'ammissione a socio ivi compresa la mancata acquisizione dei crediti formativi ed esperienziali secondo quanto previsto dal Regolamento di verifica ed aggiornamento professionale.

b) morosità nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a sei mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;

c) attività contrarie agli interessi dell'Associazione

d) azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'Associazione;

e) quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

3 - Le deliberazioni presi in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera raccomandata A/R o altro mezzo idoneo comprovante l'avvenuto ricevimento, ad eccezione del caso previsto alla lettera c) e devono essere motivate.

Avverso la delibera di esclusione, il socio può ricorrere all'assemblea; il ricorso - che sospende la delibera - deve essere proposto, a pena di decadenza, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro dei soci che avviene decorsi 30 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo. Il socio radiato non può essere riproposto.

4 - Al socio decaduto non spetta alcun rimborso della quota associativa sia dell'anno in corso

che di eventuali anni precedenti. La perdita della qualifica di socio determina l'immediata decadenza da qualsiasi carica.

ORGANI

ART. 6 - Elencazione

Sono organi di MSA:

1. L'Assemblea dei Soci
2. Il Consiglio Direttivo
3. La Giunta Esecutiva
4. Il Presidente
5. Il Vice Presidente
6. Il Segretario Generale
7. Il Tesoriere
8. Il Revisore dei Conti Unico
9. Il Comitato Tecnico Scientifico
10. Il Collegio dei Probiviri

Articolo 7 – Durata delle cariche

1 – Gli organi dell'Associazione ed i loro componenti eletti dall'Assemblea dei Soci durano in carica tre anni, salvo i casi decadenza anticipata.

2 - Le nomine di secondo grado, gli incarichi fiduciari e le deleghe di ogni tipo sono revocabili in qualsiasi momento da parte dell'organo che li ha conferiti.

Articolo 8 – Requisiti

1 -Tutte le cariche nell'ambito dell'Associazione sono onorifiche e gratuite, ad eccezione di quelle del Presidente, del Segretario Generale, del Tesoriere e del Revisore dei Conti Unico; l'ammontare delle relative indennità di carica e di funzione sarà stabilito dal Consiglio Direttivo.

2 - L'elettorato attivo e passivo è attribuito secondo quanto previsto dai successivi articoli

relativi alle Assemblee.

3 - L'elettorato passivo spetta solamente a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
- c) non aver riportato nell'ultimo decennio squalifiche o inibizioni definitive, anche sportive, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti a meno che non sia intervenuto un provvedimento di riabilitazione;
- d) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
- e) essere soci dell'Associazione;
- f) essere in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

4 - La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti cui al presente articolo, comporta l'immediata decadenza della carica.

5 - Sono inoltre ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro MSA, il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali o contro altri organismi riconosciuti dal CONI.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 9 - Funzionamento dell'Assemblea

1 - L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo della Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente

adottate obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

2 - La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati che all'atto della richiesta ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

3 - La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto.

4 - L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

5 - Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie della Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un socio.

6 - Ad ogni Assemblea partecipano, inoltre, il Revisore dei Conti Unico, i membri del Collegio dei Proboviri, il Segretario, il Tesoriere, i Componenti del Comitato Tecnico Scientifico, i Delegati Periferici - laddove nominati dal Presidente di concerto il Vice Presidente.

7 - Le Assemblee si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della

riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

8 - Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro membro del Consiglio Direttivo intervenuto all'Assemblea e scelto dalla maggioranza dei presenti.

9 - L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

10 - Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

11 - Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 10 - Validità delle Assemblee

1 - L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2 - L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

3 - Sia l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4 - La seconda convocazione delle assemblee dovrà essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

Articolo 11 – Assemblea Ordinaria

1 - La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede della Associazione. In alternativa la convocazione potrà avvenire con comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax, telegramma o raccomandata (anche a mano) o mediante avviso pubblicato sul sito web dell'Associazione. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2 - L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto consuntivo.

3 - Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della Associazione nonché in merito:

- all'approvazione dei rendiconti consuntivi di ciascun anno;
- all'approvazione dei regolamenti sociali;
- alla fissazione della quota associativa annuale, stabilendone anche i termini di pagamento
- alla elezione del Presidente, dei componenti del Consiglio Direttivo, del Revisore dei Conti Unico, del Collegio dei Probiviri;
- a tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Articolo 12 – Assemblea Straordinaria

1 - L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni

prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede della Associazione. In alternativa

la convocazione potrà avvenire con comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o raccomandata (anche a mano) o mediante avviso pubblicato sul sito web dell'Associazione. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2 - L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e adeguamento dello statuto sociale;
- scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

3 - L'assemblea straordinaria potrà deliberare la modifica della veste giuridica qualora ciò si rendesse opportuno per l'ampliamento delle attività statutarie.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 13 – Composizione

1 - Il Consiglio Direttivo ed è composto dal Presidente e da un minimo di 6 fino ad un massimo di 14 componenti eletti dall'Assemblea dei Soci; tra questi il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva allo svolgimento dell'Assemblea dei Soci, elegge a maggioranza qualificata tra i propri componenti il Vice Presidente, la Giunta Esecutiva, ed il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico.

3 - Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

4 – Alle sue riunioni partecipano senza diritto di voto il Revisore dei Conti Unico ed il Segretario Generale, quest'ultimo con funzioni di segretario verbalizzante.

5 – Le sue riunioni sono presiedute dal Presidente - o in caso di impossibilità dal Vice Presidente.

6 - Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea dei Soci che

procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. Negli intervalli tra Assemblee sociali e/o in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere, per cooptazione, alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario.

ART. 14 - Funzioni

1 - Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'associazione dotato di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria dell'Associazione. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

2 - disciplina e coordina l'attività di MSA predisponendo i programmi per il conseguimento dei fini istituzionali dell'associazione, in particolare il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:

- a. persegue gli scopi indicati all'art. 2 del presente Statuto ed attua gli indirizzi determinati dall'Assemblea dei Soci;
- b. elegge il Vice Presidente, la Giunta Esecutiva ed il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico;
- c. nomina il Segretario Generale, il Tesoriere e la Commissione Verifica Poteri, i cui componenti non possono essere candidati alle cariche sociali qualora quest'ultima sia operante per un'Assemblea elettiva;
- d. delibera il bilancio preventivo e approva annualmente il bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta Esecutiva per l'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- e. modifica la sede legale e delibera l'apertura di sedi secondarie;
- f. delibera in merito alle domande di ammissione ed alla decadenza da socio;
- g. applica i deliberati espressi dall'Assemblea dei Soci; delibera su proposta del Segretario-Tesoriere, in merito alla pianta organica del personale dipendente e gli

eventuali rapporti con il personale esterno;

h. emana e modifica i regolamenti;

delibera le quote associative annuali di ogni categoria di soci, determinandone l'ammontare per ciascun esercizio;

j. attribuisce deleghe di competenza su temi specifici a membri del Consiglio Direttivo, nonché a singoli soci;

k. delibera i regolamenti per l'elezione degli Organi Sociali di cui all'articolo 6 del Presente Statuto, nonché dei delegati periferici di cui al successivo articolo 16;

l. delibera il Regolamento di Verifica ed Aggiornamento Professionale adottato dal Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 15 – Convocazione, costituzione e deliberazioni

1 – Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente almeno ogni trimestre, o in sua assenza o impedimento del Vice Presidente, o su richiesta di almeno cinque Consiglieri, mediante avviso contenente la data, il luogo, l'ora della riunione e l'ordine del giorno comunicato con qualsiasi altro mezzo anche informatico almeno tre giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, un giorno prima.

2 – Anche in mancanza di formale convocazione il Consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo stesso e nessuno di essi si opponga alla trattazione degli argomenti per quali non si ritenga sufficientemente informato.

3 - Le riunioni del consiglio direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il

regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della

riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simul-

tanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere docu-

menti.

4 – Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della metà più uno

dei suoi componenti. Le deliberazioni sono valide ed esecutive se prese a maggioranza di voti

dei membri presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente, o di chi ne fa le veci in

tale riunione, sarà decisivo.

5 – Delle deliberazioni del Consiglio verrà redatto dal Segretario il verbale che, dopo essere

stato sottoposto all'approvazione del primo Consiglio utile, è inserito nell'apposito libro e

firmato dal Presidente o da chi ne fa le veci, nonché dal Segretario.

6 – i Consiglieri che siano rimasti assenti non giustificati per più di tre sedute anche non con-

secutive del Consiglio o che comunque abbiano dimostrato grave negligenza nello svolgi-

mento del loro incarico, potranno, su proposta del Presidente o del Vice Presidente e con

delibera consiliare adottata a maggioranza dei due terzi dei presenti, essere dichiarati deca-

duti dalla carica.

LA GIUNTA ESECUTIVA

Art. 16 Giunta Esecutiva

1 - La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre componenti

del Consiglio Direttivo nominati dal Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva allo

svolgimento dell'Assemblea dei Soci.

2 - La Giunta Esecutiva ha le seguenti attribuzioni:

- a) di amministrare il patrimonio dell'Associazione e promuovere tutte le attività di competenza del Consiglio Direttivo formulando le relative proposte di deliberazioni;
- b) di dare esecuzione alle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo in relazione alle materie di sua competenza.
- c) di predisporre il bilancio preventivo e il bilancio d'esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- d) di deliberare sulle domande di ammissione dei soci, sulle loro dimissioni, sulle proposte del Tesoriere di cancellazione per morosità nel pagamento di quote sociali, sulle proposte di cancellazione dagli elenchi dei soci formulate dal Comitato Tecnico Scientifico sulla base di quanto previsto dal Regolamento di verifica ed aggiornamento professionale;
- e) di nominare nomina, su proposta del Presidente del Comitato Tecnico Scientifico i componenti il Comitato Tecnico Scientifico.

3 - La Giunta Esecutiva può adottare, in caso di assoluta urgenza sempre in tali materie, provvedimenti immediatamente esecutivi, da comunicare subito ai componenti del Consiglio Direttivo.

4 - Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono approvate se assunte a maggioranza semplice dei presenti.

PRESIDENTE

Art. 17 - Presidente

1 - Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Ordinaria dei soci ed è il rappresentante legale nei confronti dei soci e di terze parti. In quanto tale detiene la firma sociale e assicura lo svolgimento delle attività di rappresentanza istituzionale di competenza.

2 - Le modalità di elezione del Presidente nell'Assemblea Generale Ordinaria degli Iscritti nonché dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale che fanno riferimento al documento di

programma da lui sottoscritto, sono disciplinate in apposito capitolo del Regolamento di ele-
zione degli Organi Sociali.

3 - Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo, può delegare le sue funzioni di rappresentanza
istituzionale, in tutto o in parte, con delega scritta al Vice Presidente o ad altri componenti
del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Presidente Onorario

1 - È facoltà del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, di nominare un Presidente
Onorario individuato tra personalità di elevato valore morale che possa svolgere un ruolo di
alto patronato. Il Presidente Onorario è figura altamente rappresentativa, non ha ruoli ope-
rativi.

2 - Il Presidente Onorario partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei
soci senza diritto di voto.

3 - Il Presidente onorario dura in carica a tempo indeterminato. La carica decade su richiesta
del Presidente Onorario stesso.

IL VICE PRESIDENTE

Art. 19 – Elezioni e funzioni

1 - È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti ed ha il compito di svolgere funzioni
che il presente Statuto assegna al Presidente nei casi di vacanza o impedimento temporaneo
per un termine non superiore ai 120 giorni.

2 - Nel caso in cui il termine di cui sopra sia trascorso senza che la vacanza o l'impedimento
del Presidente dell'Associazione siano cessati, il Vice Presidente provvede a convocare entro
60 giorni l'Assemblea dei Soci Straordinaria che dovrà essere celebrata nei successivi 30.

3 - Il Vice Presidente inoltre:

- coadiuva il Presidente nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza, di pubbliche rela-
zioni e di promozione dell'attività associativa;

coadiuva il Presidente nella scelta dei delegati periferici da scegliere.

SEGRETARIO GENERALE

Art. 20 Nomina e funzioni

1 – Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo

2 – Provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e vi partecipa, senza diritto di voto, con funzioni di segretario verbalizzante;

3 – È responsabile e garantisce la funzionalità degli uffici e delle strutture dell'Associazione;

5 – Partecipa all'Assemblea dei Soci, con funzioni di segretario verbalizzante.

TESORIERE

Art. 21 – Elezioni e funzioni

1 - il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione si fa carico della tenuta dei libri sociali e contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. L'incarico del tesoriere può essere attribuito dal Consiglio Direttivo al Segretario Generale

REVISORE DEI CONTI UNICO

Art 22 – Elezioni e funzioni

1 – Il Revisore dei Conti Unico è eletto dall'Assemblea dei Soci, esercita il controllo di legittimità sulla gestione amministrativa e sull'osservanza delle leggi e dello statuto secondo quanto previsto dall'art. 2403 del Codice Civile secondo i poteri previsti dalle disposizioni del Codice Civile.

2 – Deve essere iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti o all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

3 – Il Revisore dei Conti Unico riferisce annualmente all'Assemblea dei Soci in merito alla gestione amministrativa dell'Ente.

4 – Il Revisore dei Conti Unico non può ad alcun titolo ricoprire altre cariche o assumere

incarichi all'interno dell'Associazione.

5 - Partecipa alle Assemblee dei Soci e alle riunioni del Consiglio Direttivo.

6 - Il Revisore dei Conti Unico non viene meno in caso di decadenza degli altri organi.

7 - Per quanto non espressamente previsto in Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile in materia.

IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Art. 23 - Il Comitato Tecnico Scientifico

1 - Il Comitato Tecnico Scientifico (in forma contratta CTS) è composto da un Presidente nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e da un numero di componenti variabile da

2 a 6, nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente del Comitato Tecnico Scientifico, rappresentativi delle competenze che l'Associazione intende valorizzare e raggruppare.

2 - In attuazione e ai fini di quanto disposto dal presente Statuto il CTS svolge le seguenti funzioni:

- a) valuta le domande presentate per l'iscrizione dei Soci negli elenchi indicati nell'art. 3 del presente Statuto;
- b) verifica il permanente dei requisiti professionali dei soci;
- c) valuta e definisce i programmi della Formazione professionale dei soci;

3 - Nello svolgimento delle proprie funzioni il CTS opera sulla base del Regolamento di verifica e aggiornamento professionale emanato dal Consiglio Direttivo.

4 - Il CTS ha, inoltre il compito di svolgere ricerche e studi, nonché di proporre iniziative di coinvolgimento dell'Associazione nei confronti del mondo Scientifico, Accademico, Sportivo, in ambito nazionale e internazionale.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 24 - Elezione e funzioni

1 – Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci, ha competenza in ordine alle infrazioni delle norme statutarie e regolamentari e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione, giudica secondo giustizia ed equità, nel rispetto della legislazione vigente, delle norme dell'ordinamento, del presente Statuto, assicurando il diritto alla difesa e con l'obbligo di comunicazione scritta degli addebiti. Le sue decisioni devono essere motivate e sono inoppugnabili.

2 - Deve giudicare entro 30 giorni dal ricevimento della notizia di presunto illecito e per una sola volta può posporre la decisione per supplemento di istruttoria, fino ad un termine massimo di 60 giorni. Può disporre la sospensione cautelativa dell'incolpato dall'attività dell'Associazione, in pendenza di un procedimento disciplinare, per un periodo non superiore a 60 giorni. Le sue decisioni sono affisse nella sede dell'Associazione.

3 - I membri del Collegio dei Probiviri non possono ad alcun titolo rivestire altre cariche o assumere incarichi dall'Associazione.

4 – Partecipano senza diritto di voto all'Assemblea dei Soci e alle riunioni del Consiglio Direttivo.

5 – I membri del Consiglio dei Probiviri non decadono in caso di decadenza anticipata degli altri organi dell'Associazione.

DELEGATI PERIFERICI

Art. 25 – Nomina e funzioni dei Delegati Periferici

1 – Al fine di promuovere la conoscenza dell'Associazione e potenziarne la presenza e l'attività a livello locale il Presidente, di concerto con il Vice Presidente, può nominare delegati periferici a livello Regionale, Provinciale o delle Città Metropolitane, che si occuperanno di sviluppare le attività associative sui territori di competenza.

PATRIMONIO

Art. 26 – Costituzione

1 – Il patrimonio di MSA è costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) dai beni dell'Associazione;
- b) dalle quote sociali;
- c) dall'eventuale contributo di enti pubblici e organizzazioni private;
- d) da eventuali donazioni e lasciti.

2 – In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di radiazione dall'Associazione può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

3 – I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

4 – L'Associazione si impegna a non distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, né fondi riserva o capitale, durante la vita associativa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

5 – L'Associazione si obbliga a reinvestire avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 27 – Comunicazione tra MSA e Soci

I Soci sono tenuti a comunicare alla Segreteria di MSA l'indirizzo di posta elettronica, e ogni successiva variazione, al fine di consentire l'utilizzo di mezzi di comunicazione e convocazione elettronici, restando responsabili di ogni disguido dovuto al mancato o errato adempimento.

Le comunicazioni ai soci da parte di MSA, comprese le convocazioni degli Organi sociali e le comunicazioni personali, avvengono a mezzo di posta elettronica, con conferma di recapito.

I Soci possono richiedere, motivando la richiesta, di ricevere le comunicazioni in forma cartacea.

Art. 28 – Esercizio sociale e Rendiconto

1 – L'anno sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2 – Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio direttivo redige un rendiconto e un bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di Soci secondo le disposizioni del presente Statuto.

3 – Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli Associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

4 – Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente reinvestiti a favore delle attività statutarie previste.

Art. 30 – Decadenze e reintegrazioni

1 – In caso di dimissioni contemporanee, e comunque in un arco temporale inferiore a 7 giorni, della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, si ha la decadenza immediata del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria.

2 – In caso di dimissioni o comunque nell'ipotesi che venga meno il Presidente decadono tutti i componenti del Consiglio Direttivo e dovranno essere indette nuove elezioni da parte del Revisore dei Conti Unico che provvederà, nel termine di 60 giorni a convocare l'Assemblea Straordinaria che dovrà essere celebrata entro i successivi 30 giorni; al Collegio dei Probiviri spettano, sino alla celebrazione dell'Assemblea, le funzioni relative all'ordinaria amministrazione attribuite al Presidente.

3 – Qualora il bilancio consuntivo non venga approvato da parte dell'Assemblea dei Soci, il

Presidente dovrà convocare entro 30 giorni dalla mancata approvazione una ulteriore riunione. In caso di mancata approvazione nei termini di cui sopra, il Presidente convoca l'Assemblea Straordinaria per l'elezione degli organi decaduti fatte salve le eccezioni previste dal presente Statuto.

Art. 31 – Modifiche statutarie

1 – Il presente Statuto può essere modificato solo da un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata.

2 - Le proposte di modifica devono essere presentate al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto, ovvero a due terzi del Consiglio Direttivo, ovvero dal Presidente.

3 – Il Consiglio Direttivo, verificata la ritualità della richiesta, manda al Presidente per la convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci che deve essere effettuata entro trenta giorni e che deve tenersi entro i successivi sessanta giorni.

4 - Il Presidente nel convocare l'Assemblea Straordinaria deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica allo Statuto.

5 – L'Assemblea è validamente costituita così come previsto dal presente statuto e per l'approvazione delle proposte suddette occorrono due terzi dei voti presenti in Assemblea.

Art. 32 – Scioglimento

1 – Lo scioglimento dell'associazione è validamente deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe.

2 – L'assemblea che dispone lo scioglimento dell'associazione stabilisce contestualmente le modalità e gli incarichi per la messa in liquidazione.

3 - L'Assemblea Straordinaria, in caso di scioglimento, è obbligata a devolvere il patrimonio sociale ad un'altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito



l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190, legge 23/12/1996 n. 662, e salvo

diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 33 – Clausola compromissoria

1 – I provvedimenti adottati dagli organi dell'Associazione hanno piena efficacia nell'ordinamento sociale e nei confronti di tutti i soci.

2 – I soci per la risoluzione di ogni controversia di qualsivoglia natura comunque connessa all'attività da loro svolta nell'ambito di MSA si impegnano a non adire Autorità esterne all'Associazione.

3 – Su istanza dell'interessato il Presidente, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroghe a predetto principio, motivando l'eventuale diniego alla richiesta deroga; qualora entro 40 giorni dal ricevimento dell'istanza il Presidente non comunichi all'interessato la propria decisione, la richiesta si considererà accolta.

4 – In caso di inosservanza delle precedenti disposizioni il socio sarà sottoposto a sanzione disciplinare.

5 - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si elegge competente il foro di Roma.

Art. 34 – Norme di Rinvio

1 – Il presente Statuto sostituisce o annulla o annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione che sia in contrasto con esso.

2 – Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le Leggi speciali in materia

3 -Il presente Statuto viene approvato nell'Assemblea del 20 luglio 2020 ed è redatto per scrittura privata da registrare a taxa fissa secondo il disposto dell'art. 1 D. Lgs. 460 del 4 dicembre 1997.



